



DOCUMENTO INFORMATIVO

RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA

(Gruppo Sorgenia - Sorgenia S.p.A., Sorgenia Power S.p.A., Sorgenia Puglia S.p.A.:

Adesione ad Accordo di ristrutturazione ex Art. 182 bis L.F.)

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni

7 agosto 2017

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA	5
1. AVVERTENZE	6
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	7
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione	7
2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.	8
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.....	8
2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.	9
2.5. Un'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.....	10
2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.	10
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE.	10
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.....	11
2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni.	11

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del Documento Informativo (come *infra* definito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Accordo di Moratoria e <i>Standstill</i>	L'accordo di moratoria e <i>standstill</i> sottoscritto in data 26 agosto 2016.
Accordi di Ristrutturazione	Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. perfezionati in data 1 agosto 2017 con Sorgenia S.p.A. e Sorgenia Power S.p.A.
AdR 2014	Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. perfezionati in data 14 novembre 2014 con le società del Gruppo Sorgenia e divenuti pienamente efficaci in data 27 marzo 2015.
BMPS o la Banca	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	Il comitato parti correlate di BMPS istituito ai sensi dell'art. 1.2 della Global Policy (come <i>infra</i> definita).
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione della Banca in carica alla data del presente Documento Informativo.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Disposizioni Banca d'Italia	La Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di " <i>Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati</i> " Titolo V, Cap. 5.
Documento Informativo	Il presente documento informativo.
Gruppo Montepaschi	L'insieme delle società, italiane ed estere, direttamente e indirettamente controllate da BMPS.
Gruppo Sorgenia	Sorgenia S.p.A., Sorgenia Power S.p.A. e Sorgenia Puglia S.p.A.

Perimetro di BMPS

Il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati di BMPS, come definito dall'articolo 2.1.1 della Global Policy e costituito: (i) dalle parti correlate di BMPS ai sensi del Regolamento Consob (come *infra* definita); (ii) dai soggetti collegati di BMPS ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia; e (iii) dai soggetti ivi inclusi su base discrezionale.

Regolamento Parti Correlate

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all'allegato 4 a tale Regolamento, nonché ai sensi della Parte II, Sez. II, Capitolo 1, della *"Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati"* approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014 e vigente alla data del presente Documento Informativo, in ottemperanza al predetto Regolamento Parti Correlate nonché alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la **"Global Policy"**).

Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato, in ottemperanza alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate sopra richiamata, un esauriente quadro informativo in merito all'adozione da parte di BMPS di una delibera avente ad oggetto un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Parti Correlate nell'ambito degli Accordi di Ristrutturazione del Gruppo Sorgenia.

Alla luce dei significativi scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'AdR 2014, della successiva sospensione dei pagamenti sulle rate in c/capitale dovute a dicembre 2015 e il prevedibile non rispetto dei *covenants* finanziari alla data di verifica del 31 dicembre 2015, dal febbraio 2016 si è resa necessaria l'apertura di un nuovo tavolo di ristrutturazione finalizzato a negoziare i termini del nuovo piano industriale e della correlata manovra finanziaria da perfezionarsi ai sensi dell'art. 182 bis L.F.. Nelle more della negoziazione si è reso necessario aderire all'Accordo di Moratoria e *Standstill*. Atteso quanto sopra, nel mese di giugno 2017, BMPS ha positivamente deliberato: l'adesione agli Accordi di Ristrutturazione, l'adesione alla proroga dell'Accordo di Moratoria e *Standstill* e il rilascio di una *comfort letter* (complessivamente, l'**"Operazione"**).

Ai sensi del par. 3.2 (*Tipologie di Rilevanza delle Operazioni*) della Global Policy e dell'allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, l'Operazione si configura come *"operazione di maggiore rilevanza"* dal momento che l'*"indice di rilevanza del controvalore"*, pari al rapporto tra (i) il controvalore dell'Operazione pari a Euro mln 560,1, (nell'ambito degli Accordi di Ristrutturazione), (come indicato e meglio precisato al paragrafo 2.4 del presente Documento Informativo) e (ii) il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ossia il Resoconto Intermedio di Gestione 31 marzo 2017, supera la soglia del 5%.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.mps.it) nella sezione *"investors-corporate governance/ sistema di governance e policy"*.

La Global Policy è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.mps.it) nella sezione *"investors/corporate governance/sistema di governance e policy"*.

1. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, l'Operazione non espone la Banca a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di ristrutturazione.

Come meglio indicato nel paragrafo 2.1 del Documento Informativo, si segnala infatti che gli Accordi di Ristrutturazione definiscono per tutte le banche aderenti le modifiche alle condizioni economico-contrattuali relative a ciascun finanziamento erogato / linea di credito concessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, competente a esprimere il parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi del par. 4.1 (*Operazioni di maggiore rilevanza*) della Global Policy, in data 22 giugno 2017 ha espresso all'unanimità dei consiglieri presenti il proprio parere favorevole all'assunzione della Delibera relativa all'Operazione. Tale parere è allegato al presente Documento Informativo, cfr. *sub* Allegato "A".

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

L'Operazione riguarda (i) adesione a nuovo accordo di ristrutturazione (*i.e.* gli Accordi di Ristrutturazione), nel cui ambito è prevista la modifica delle condizioni economico-contrattuali delle linee di credito concesse in relazione alla manovra finanziaria elaborata dal Gruppo Sorgenia con lo scopo di assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, ai termini di legge, agli Accordi di Ristrutturazione e porre le basi per il superamento dello stato di crisi in cui versano le società del Gruppo Sorgenia, (ii) atti funzionali da effettuare nelle more della definizione degli Accordi di Ristrutturazione (proroga dell'Accordo di Moratoria e *Standstill* e rilascio *comfort letter* non impegnativa a favore del Gruppo Sorgenia rispetto all'istruttoria delle banche e sullo stato delle negoziazioni).

L'adesione agli Accordi di Ristrutturazione per BMPS comporta:

- per Sorgenia S.p.A. il riscadenzamento delle esposizioni a MLT (41,3 milioni di euro) e del prestito obbligazionario convertendo in essere (44 milioni di euro) con revisione delle condizioni economiche, la conferma delle linee di credito operative per cassa per 27,0 milioni di euro e firma per 81,9 milioni di euro (a tale ultima esposizione devono aggiungersi 13,5 milioni di euro utilizzabili previa specifica controgaranzia da parte di soggetto di gradimento di BMPS) accordate con revisione delle condizioni economiche e delle modalità operative delle linee per firma;
- per Sorgenia Power S.p.A. la trasformazione dell'attuale esposizione globale vs BMPS di 318,5 milioni di euro (di cui 140,3 milioni di euro relativi ad un pool e 178,2 milioni di euro relativi ad un finanziamento bilaterale) in parte in un prestito convertendo (in strumenti finanziari partecipativi) di ca. 73,6 milioni di euro con scadenza 31.12.2027. Per la quota non convertita di 244,9 milioni di euro è previsto il riscadenzamento al 2027, con revisione delle condizioni economiche;
- per Sorgenia Puglia S.p.A. la conferma della scadenza finale al 2021 delle esposizioni a MLT (33,6 milioni di euro), con revisione del piano di ammortamento e delle condizioni economiche.

L'adesione al piano di ristrutturazione è stata perfezionata in data 1° agosto 2017.

Si segnala che, nelle more del perfezionamento degli Accordi di Ristrutturazione, la proroga dell'Accordo di Moratoria e *Standstill*, non è stata oggetto di sottoscrizione di separato atto, ma ricompresa nell'ambito della negoziazione degli stessi Accordi di Ristrutturazione e non è stato perfezionato il rilascio della *comfort letter*. Inoltre ad esito dell'andamento positivo di Sorgenia Puglia S.p.A., molto superiore alle attese, la stessa ha raggiunto un pieno equilibrio finanziario e patrimoniale ed in data 28 luglio 2017 è stato perfezionato tra Sorgenia Puglia S.p.A. e le varie banche affidanti un accordo di risoluzione e liberazione di garanzie con contestuale estinzione integrale dei debiti finanziari verso le banche.

2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

Alla data del presente Documento Informativo l'Operazione rientra nel campo di applicazione del Reg. Consob 17221/10 e della Circolare Bankit 263/06 in quanto le società del Gruppo Sorgenia rientrano nel novero delle parti correlate come conseguenza della classificazione tra quelle a influenza notevole della partecipazione acquisita da BMPS nella *holding company* del Gruppo Sorgenia (Nuova Sorgenia Holding S.p.A. o "NHS"), costituita in esecuzione delle previsioni dell'AdR 2014.

L'influenza notevole di BMPS è stata valutata sussistente in base ai seguenti principali fattori: (a) interessenza del 16,67% nel capitale sociale di NSH e detenzione di strumenti finanziari partecipativi ("SFP") per una quota di ca. il 22% del totale; BMPS detiene inoltre direttamente ca. il 0,03% di Sorgenia S.p.A. ed ha sottoscritto un prestito obbligazionario convertendo (quota di ca. il 22% del totale) di quest'ultima a conversione obbligatoria in azioni ordinarie al verificarsi di determinati *trigger events*; (b) presenza in NSH di 2 consiglieri (su complessivi 10), incluso il Presidente, designati da BMPS, e di 1 sindaco su 3; (c) diritti patrimoniali in NSH nell'ordine del 23% circa; (d) assistenza creditizia al Gruppo Sorgenia post-esecuzione dell'AdR 2014 nell'ordine di ca. il 30% del totale.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

Le analisi condotte dalle competenti funzioni aziendali di BMPS hanno evidenziato che sussistono interesse e opportunità per BMPS in relazione all'adesione all'Operazione individuando:

- in relazione all'adesione agli Accordi di Ristrutturazione:
 - l'interesse al mantenimento della piena operatività del Gruppo salvaguardando pertanto il relativo valore, ritenendo peggiorativi eventuali soluzioni alternative che non prevedano la continuità, stante la specificità del business del Gruppo Sorgenia;
 - l'opportunità di porre in sicurezza il Gruppo permettendo l'implementazione del nuovo piano industriale e pertanto la generazione dei flussi attesi destinati al rimborso del debito bancario.

In tali aspetti è da individuare anche la convenienza economica per BMPS all'adesione agli Accordi di Ristrutturazione in quanto rappresentano l'unica alternativa in grado di assicurare la piena operatività del Gruppo e pertanto la possibilità di generazione dei flussi attesi che rappresentano la migliore possibilità di ristoro degli importanti diritti creditizi e partecipativi della Banca nei confronti del Gruppo Sorgenia.

- In relazione all'adesione alla proroga dell'Accordo di Moratoria e *Standstill*:
 - interesse al mantenimento dell'operatività minima indispensabile al Gruppo Sorgenia per salvaguardare la continuità e quindi il relativo valore, alla luce degli importanti diritti creditizi e partecipativi della Banca nei confronti del Gruppo Sorgenia.
 - opportunità di confermare la situazione già in essere, limitando di conseguenza rischi di atteggiamenti non uniformi all'interno del ceto bancario.

La proroga dell'Accordo di Moratoria e *Standstill* rappresenta l'indispensabile presupposto per garantire la continuità operativa del Gruppo Sorgenia fino alla firma degli Accordi di Ristrutturazione. In tale ambito la convenienza economica della complessiva Operazione può essere valutata in stretta connessione alle considerazioni di opportunità ed interesse stante il complesso degli effetti che si potrebbero produrre a livello di Gruppo Sorgenia (ove non fosse prorogato il periodo di moratoria).

Si evidenzia che nelle more della sottoscrizione degli Accordi di Ristrutturazione, la proroga dell'Accordo di Moratoria e *Standstill* non è stata oggetto di sottoscrizione di separato atto, ma ricompresa nell'ambito della negoziazione degli stessi Accordi di Ristrutturazione

In conformità a quanto previsto dalla Global Policy, l'Operazione è stata deliberata previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, reso in data 22 giugno 2017 (allegato al presente Documento Informativo, cfr. *sub* Allegato "A") (per maggiori informazioni in merito all'*iter* di approvazione dell'Operazione si veda il successivo paragrafo 2.8).

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Il corrispettivo dell'Operazione è stato determinato in un controvalore di ca. € 560 mln (comprensivo di € 42 mln di Prestio Obbligazionario Convertendo in Sorgenia S.p.A. – avente un *fair value* di 22 milioni di euro – ed 33,6 milioni di euro su Sorgenia Puglia S.p.A. oggetto di rimborso anticipato integrale in data 28 luglio 2017) considerato come il valore massimo erogabile per le operazioni di finanziamento o di concessioni di garanzie e il valore nominale per gli strumenti finanziari.

Le condizioni economico-contrattuali risultano corrette e coerenti sotto il profilo sostanziale in quanto in linea per natura, entità e rischio con analoghe operazioni di ristrutturazione caratterizzate dalla necessità di apertura di un nuovo tavolo di ristrutturazione finalizzato a negoziare i termini di un nuovo piano industriale, che non coinvolgono soggetti qualificati come parti correlate/soggetti collegati.

La proroga dell'Accordo di Moratoria e *Standstill* non incide sulle condizioni economico-contrattuali atteso che la concessione di moratoria e la corresponsione di interessi, sia quelli

previsti dall'AdR 2014 che quelli per il periodo di estensione della durata, non determina alcuna perdita di valore rispetto a quanto rilevato in sede di AdR 2014.

Gli Accordi di Ristrutturazione sono muniti di asseverazione circa la loro attuabilità e ragionevolezza da parte di un esperto indipendente e saranno sottoposti a giudizio di omologa da parte del competente Tribunale. .

L'Operazione è di natura non ordinaria in relazione alla classificazione della stessa quale "operazione di maggior rilevanza" e alla sua peculiarità e dimensioni.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

L'Operazione oggetto del presente Documento Informativo configura, ai sensi e per gli effetti della Global Policy, un'operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate, in quanto il controvalore della stessa è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Premessa al presente Documento Informativo.

La mancata adesione all'Operazione, o uno scenario in cui non fossero omologati gli Accordi di Ristrutturazione ovvero il Gruppo Sorgenia non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni assunte nell'ambito di tale nuovo accordo, la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente potrebbe essere negativamente influenzata, in ragione dell'esposizione nei confronti del Gruppo in questione.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e delle società da essa controllate in conseguenza della Operazione

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE.

L'Operazione non coinvolge componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Banca.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.

L'adozione della delibera sull'Operazione è stata proposta e istruita dai competenti organi tecnici/funzioni di BMPS. In particolare, si segnala che la proposta per il parere del Comitato e per la delibera del Consiglio di Amministrazione sull'Operazione sono state istruite dalla Funzione proponente (*"Servizio Ristrutturazioni Centro Sud – Area Ristrutturazione e Asset problematici - Direzione Crediti Non Performing"*) anche attraverso l'acquisizione di appositi pareri resi dagli organi tecnici della Banca, per quanto di rispettiva competenza. In conformità alla Global Policy e al Regolamento Parti Correlate, l'Operazione è stata quindi sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da amministratori indipendenti, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base dell'Operazione e alle caratteristiche della stessa, nonché le opportune valutazioni di opportunità e convenienza.

Il Comitato ha rilasciato il proprio parere favorevole all'adozione della delibera sull'Operazione in data 22 giugno 2017. Tale parere è stato assunto all'unanimità ed è riportato in allegato al presente Documento Informativo (*sub* allegato "A").

In data 30 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha approvato, all'unanimità dei consiglieri presenti, la delibera sull'Operazione, i quali si sono espressi favorevolmente sull'adozione di detta delibera e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni.

L'operazione esprime rilevanza propria, non derivante dal cumulo di più operazioni.

ALLEGATO A

PARERE DEL
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Oggetto: Gruppo Sorgenia (Sorgenia S.p.A., Sorgenia Power S.p.A., Sorgenia Puglia S.p.A.): Adesione ad Accordo di ristrutturazione ex Art. 182 bis L.F., Proroga accordo di moratoria e *standstill, comfort letter*

1. PREMESSA

Nella riunione del 22 giugno 2017 (regolarmente convocata e validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri membri effettivi del Comitato: Fiorella Kostoris, Stefania Bariatti, Daniele Bonvicini e Stefania Truzzoli, assente giustificata Lucia Calvosa) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha esaminato la proposta presentata dall'Area Ristrutturazioni e Asset Problematici della Direzione Crediti non Performing riguardante "Gruppo Sorgenia (Sorgenia S.p.A., Sorgenia Power S.p.A., Sorgenia Puglia S.p.A.): Adesione ad Accordo di ristrutturazione ex Art. 182 bis L.F., Proroga accordo di moratoria e *standstill, comfort letter*".

L'operazione rientra nel campo di applicazione del Reg. Consob 17221/10 e della Circolare Bankit 263/06 in quanto le Società rientrano nel novero delle parti correlate come conseguenza della classificazione tra quelle a influenza notevole della partecipazione acquisita da BMPS nella holding company del gruppo Sorgenia (Nuova Sorgenia Holding S.p.A. o "NHS"), costituita in esecuzione delle previsioni dell'accordo di ristrutturazione 2014 ("*AdR 2014*").

Il Comitato ha effettuato un attento esame della proposta e ha preso nota degli approfondimenti forniti nel corso della riunione del 22 giugno dal Responsabile della Direzione Crediti Non Performing e dal Responsabile dell'Area Ristrutturazioni e Asset Problematici.

La classificazione dell'operazione come di "maggiore rilevanza" comporta, ai sensi della vigente Global Policy e normativa di processo:

- i. il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tramite informativa completa e adeguata al fine di rappresentare, nella fase delle trattative e dell'istruttoria, i dettagli dell'operazione ipotizzata e l'invio al suddetto Comitato della proposta per rilascio del preventivo parere;
- ii. la competenza esclusiva a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione;
- iii. ai sensi dell'art. 5 del Reg. Consob 17221/10 (di seguito "*Reg. OPC*"), se deliberata e una volta sottoscritti gli accordi, la predisposizione e la messa a disposizione del pubblico – nel rispetto dei termini previsti, presso la sede

- sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti – di un Documento Informativo, redatto in conformità alle previsioni dell'Allegato 4 al suddetto Reg. OPC;
- iv. se deliberata, la rendicontazione della stessa: (i) nell'informativa "periodica" (del trimestre di riferimento) alle competenti funzioni interne per il successivo invio a CdA, Collegio Sindacale e Comitato stesso, come stabilito dalla GP; (ii) nell'informativa finanziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Reg. OPC e della Global Policy.

Al riguardo, si rappresenta che il Comitato non è stato coinvolto da subito rispetto all'avvio delle trattative per la negoziazione del nuovo accordo di ristrutturazione (c.d. "Nuovo AdR"), in quanto agli inizi del 2016 la soglia della maggiore rilevanza (pari al 5% del patrimonio di vigilanza di riferimento) non era stata superata con riferimento all'importo complessivo della ristrutturazione, superamento che si è invece verificato progressivamente solo nel corso del 2016, per effetto dell'erosione del patrimonio di vigilanza di riferimento, con palesarsi solo al momento della predisposizione dei documenti per l'avvio dell'iter deliberativo da parte della funzione proponente.

2. SINTESI DELLA PROPOSTA

- Adesione al nuovo accordo di ristrutturazione ex Art. 182 bis L.F. Posizioni classificate a "Inadempienza Probabile Rete – Ristrutturate";
- Adesione a ulteriore proroga dell'accordo di moratoria e *standstill* con scadenza 31.07.2017 (termine ipotizzato di deposito in Tribunale del Nuovo AdR) nelle more delle negoziazioni finali relative al "Nuovo Piano" (come di seguito definito) e dei tempi tecnici necessari al completamento degli iter deliberativi delle varie banche coinvolte;
- In data 21.06.2017 il gruppo Sorigenia (di seguito anche il "*Gruppo*") ha comunicato alle banche che, stante l'andamento positivo di Sorigenia Puglia, molto superiore alle attese, la cassa disponibile sulla stessa sarebbe sufficiente a estinguere integralmente tutti i debiti finanziari e a mantenere una riserva di cassa minima prevista a piano.

3. DETTAGLI DELLA PROPOSTA

Alla luce dei significativi scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'AdR 2014, della successiva sospensione dei pagamenti sulle rate in c/capitale dovute a dicembre 2015 e il prevedibile non rispetto dei covenants finanziari alla data di verifica del 31.12.2015, dal febbraio 2016 si è resa necessaria l'apertura di un nuovo tavolo di ristrutturazione finalizzato a negoziare i termini del nuovo piano industriale ("*Nuovo Piano*") e della correlata manovra finanziaria da perfezionarsi ai sensi dell'art. 182 bis L.F.. Nelle more della negoziazione si è reso necessario aderire a un accordo di moratoria e *standstill* (divenuto efficace il 26.08.2016), con scadenza massima 31.12.2016, successivamente prorogata al 30.04.2017.

All'esito dell'intervenuta scadenza (30.04.2017) della moratoria e *standstill*, Sorigenia S.p.A. non ha più avuto a disposizione le linee di credito per firma da parte della Banca (oggetto di *standstill*) e il Gruppo Sorigenia ha, pertanto, beneficiato esclusivamente di una moratoria "di fatto" sulle esposizioni a MLT (pagando comunque gli interessi corrispettivi alle relative scadenze).

Atteso quanto sopra, essendosi sostanzialmente conclusa la fase negoziale sul Nuovo Piano, l'operazione in oggetto è finalizzata a consentire alla Banca MPS l'adesione al nuovo Accordo di Ristrutturazione e, nelle more delle negoziazioni finali relative al Nuovo AdR e dei tempi tecnici di completamento degli iter deliberativi, la sottoscrizione di una proroga dell'accordo di moratoria e *standstill* (scaduto il 30.04.2017) fino al 31.07.2017, che all'esito del *signing* del Nuovo AdR sarà automaticamente prorogata fino all'efficacia di quest'ultimo.

Il Nuovo AdR, per BMPS, comporta:

- per Sorigenia S.p.A. un allungamento della scadenza finale al 2027 delle esposizioni a MLT (€mln 41,3 – attuale scadenza 2023 + 2y extension option) e del Convertendo in essere (€mln 44 – attuale scadenza 2024 + 2y extension option), con revisione delle condizioni economiche e la conferma delle linee di credito operative per cassa e firma accordate con revisione delle condizioni economiche e delle modalità operative delle linee per firma.
- per Sorigenia Power la trasformazione dell'attuale esposizione globale vs BMPS di €mln 318,5 (di cui €mln 140,3 relativi ad un finanziamento in pool ed €mln 178,2 relativi ad un finanziamento bilaterale, entrambi con scadenza 2025 + 2y extension option) in parte in un prestito convertendo (in SFP) di ca. € 73,6 mln (su un totale di ca. € 180 mln) con scadenza 31.12.2027. Per la quota non convertita di € 244,9 mln (su un totale di ca. € 599 mln) è previsto l'allungamento della scadenza finale al 2027, con revisione delle condizioni economiche
- Per Sorigenia Puglia la conferma della scadenza finale al 2021 delle esposizioni a MLT (€mln 33,6), con revisione del piano di ammortamento e delle condizioni economiche.

L'adesione al Nuovo AdR deve intendersi condizionata a:

- raggiungimento di un quorum del 100% delle banche interessate;
- supervisione dei testi contrattuali da parte dei legali di ceto;
- rilascio di attestazione sull'attuabilità ex art. 182 bis L.F.

La proroga dell'accordo di moratoria e *standstill* (scaduto ad aprile 2017 e in essere di fatto) prevede in sintesi la conferma di quanto già stabilito:

- per tutte le società (Sorigenia S.p.A., Sorigenia Power S.p.A. e Sorigenia Puglia S.p.A.) (le "**Società**"):
 - la concessione di moratoria sui rimborsi in linea capitale delle esposizioni MLT in scadenza secondo le previsioni dell'AdR 2014, fermo restando il pagamento degli interessi corrispettivi;

- la concessione di moratoria sui rimborsi in linea capitale delle esposizioni per derivati in scadenza secondo le previsioni dell'AdR 2014, fermo restando il pagamento dei differenziali;
 - la concessione di un impegno di *lock up*, limitatamente al periodo di moratoria e *standstill*, sulla cedibilità/trasferibilità della propria posizione contrattuale/crediti nei confronti del Gruppo;
 - la modifica delle previsioni di alcune tipologie di operazioni straordinarie previste dall'AdR 2014, in termini di cedibilità di crediti commerciali scaduti verso clienti finali, non più oggetto di azioni legali, pari a cpl. €mln 178.
- per la sola Sorgenia S.p.A.:
 - il mantenimento della piena operatività delle linee per firma accordate in essere, con un potenziale utilizzo progressivo integrale nel periodo di moratoria e *standstill* (per un incremento massimo, rispetto agli utilizzi al 31.03.2016, pari a cpl. €mln 86,3 - quota BMPS €mln 21,7) aventi durata anche fino a 36 mesi. In caso fosse necessario emettere garanzie che richiedono determinati rating da parte dell'emittente è prevista la possibilità di rilasciare controgaranzie ad altre banche affidanti

L'adesione alla proroga dell'accordo di moratoria e *standstill* deve intendersi condizionata a:

- raggiungimento di un quorum del 100% delle banche interessate alla moratoria/*standstill*;
- supervisione dei testi contrattuali da parte dei legali di ceto.

La proposta ha altresì ad oggetto:

- l'autorizzazione alla Rete, nelle more del perfezionamento della proroga dell'accordo di moratoria e *standstill* e ove si rendesse necessario, di procedere al rinnovo/adequamento fisiologico delle fidejussioni già in essere, con la supervisione dell'Area Ristrutturazioni, al fine di non compromettere la continuità del Gruppo,
- il rilascio di una *comfort letter* non impegnativa a favore del Gruppo Sorgenia rispetto all'istruttoria delle banche e sullo stato delle negoziazioni.

4. ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMITATO

I termini e le condizioni della proposta sono stati esaminati dal Comitato che ha svolto la propria attività istruttoria nella riunione del 22 giugno 2017, richiedendo anche chiarimenti e precisazioni alle competenti funzioni della Banca.

4.1 Valutazioni e motivazioni circa l'interesse e l'opportunità per la Banca di compiere l'operazione

L'interesse e l'opportunità per la Banca al perfezionamento delle operazioni è da ricondurre alle seguenti principali valutazioni:

- In relazione all'adesione al Nuovo AdR:

- a) interesse al mantenimento della piena operatività del Gruppo salvaguardandone pertanto il relativo valore, ritenendo peggiorativi eventuali soluzioni alternative che non prevedano la continuità, stante la specificità del business del Gruppo;
 - b) opportunità di porre in sicurezza il Gruppo permettendo l'implementazione del Nuovo Piano e pertanto la generazione dei flussi attesi destinati al rimborso del debito bancario.
- In relazione all'adesione alla proroga dell'accordo di moratoria e *standstill*:
 - a) interesse al mantenimento dell'operatività minima indispensabile al Gruppo per salvaguardare la continuità e quindi il relativo valore, alla luce degli importanti diritti creditizi e partecipativi della Banca nei confronti delle Società.
 - b) opportunità di confermare la situazione già in essere, limitando di conseguenza rischi di atteggiamenti non uniformi all'interno del ceto bancario.

4.2 Valutazioni e motivazioni circa la convenienza economica dell'operazione

- L'adesione al Nuovo AdR rappresenta l'unica alternativa in grado di assicurare la piena operatività del Gruppo e pertanto la possibilità di generazione dei flussi attesi che rappresentano la migliore possibilità di ristoro degli importanti diritti creditizi e partecipativi della Banca nei confronti delle Società.
- La proroga dell'accordo di moratoria e *standstill* rappresenta l'indispensabile presupposto per garantire la continuità operativa del Gruppo Sorgenia fino alla firma del Nuovo AdR. In tale ambito la convenienza economica della complessiva operazione deve essere valutata in stretta connessione alle considerazioni di opportunità e interesse stante il complesso degli effetti che si potrebbero produrre a livello di Gruppo Sorgenia (ove non fosse prorogato il periodo di moratoria).

4.3 valutazioni e motivazioni circa la correttezza sostanziale delle condizioni economico-contrattuali proposte e l'eventuale scostamento da quelle standard o di mercato

Le condizioni economico-contrattuali risultano corrette e coerenti sotto il profilo sostanziale in quanto in linea per natura, entità e rischio con analoghe operazioni di ristrutturazione caratterizzate dalla necessità di apertura di un nuovo tavolo di ristrutturazione finalizzato a negoziare i termini di un nuovo piano industriale, che non coinvolgono soggetti qualificati come parti correlate/soggetti collegati.

La proroga della moratoria/*standstill* non incide sulle condizioni economico-contrattuali atteso che la concessione di moratoria e la corresponsione di interessi, sia quelli previsti dal contratto originario di ristrutturazione che quelli per il periodo di estensione della durata, non determina alcuna perdita di valore rispetto a quanto rilevato in sede di ristrutturazione originaria.

L'accordo di ristrutturazione verrà munito di asseverazione circa la sua attuabilità e ragionevolezza da parte di un esperto indipendente e sarà sottoposto a giudizio di omologa da parte del competente Tribunale.

5. CONCLUSIONI

tenuto conto che:

- sussistono interesse e opportunità per la Banca al compimento dell'operazione in quanto sono stati individuati:

In relazione all'adesione al Nuovo AdR:

- a) interesse al mantenimento della piena operatività del Gruppo salvaguardando pertanto il relativo valore, ritenendo peggiorativi eventuali soluzioni alternative che non prevedano la continuità, stante la specificità del business del Gruppo;
- b) opportunità di porre in sicurezza il Gruppo permettendo l'implementazione del Nuovo Piano e pertanto la generazione dei flussi attesi destinati al rimborso del debito bancario;

In relazione all'adesione alla proroga dell'accordo di moratoria e *standstill*:

- a) interesse al mantenimento dell'operatività minima indispensabile al Gruppo per salvaguardare la continuità e quindi il relativo valore, alla luce degli importanti diritti creditizi e partecipativi della Banca nei confronti delle Società.
 - b) opportunità di confermare la situazione già in essere, limitando di conseguenza rischi di atteggiamenti non uniformi all'interno del ceto bancario.
- l'operazione è conveniente sotto il profilo economico, in quanto:
 - a) l'adesione al Nuovo AdR rappresenta l'unica alternativa in grado di assicurare la piena operatività del Gruppo e pertanto la possibilità di generazione dei flussi attesi che rappresentano la migliore possibilità di ristoro degli importanti diritti creditizi e partecipativi della Banca nei confronti delle Società.
 - b) la proroga dell'accordo di moratoria e *standstill* rappresenta l'indispensabile presupposto per garantire la continuità operativa del Gruppo Sorgenia fino alla firma del Nuovo AdR. In tale ambito la convenienza economica della complessiva operazione può essere valutata in stretta connessione alle considerazioni di opportunità ed interesse stante il complesso degli effetti che si potrebbero produrre a livello di Gruppo Sorgenia (ove non fosse prorogato il periodo di moratoria).
 - l'operazione è di natura non ordinaria in relazione alla classificazione della stessa quale "operazione di maggior rilevanza" e alla sua peculiarità e dimensioni;
 - le condizioni economiche-contrattuali dell'operazione risultano corrette e coerenti sotto il profilo sostanziale in quanto in linea, per natura, entità e rischio, con altre operazioni di ristrutturazione che non coinvolgono soggetti qualificati come parti correlate/soggetti collegati;
 - la proroga della moratoria e *standstill* non determina perdita di valore rispetto alla ristrutturazione originaria;

- l'accordo di ristrutturazione verrà munito di asseverazione circa la sua attuabilità e ragionevolezza da parte di un esperto indipendente e sarà sottoposto a giudizio di omologa da parte del competente Tribunale;
- l'operazione non rientra tra i casi di esenzione dai presidi autorizzativi in quanto non ordinaria, stante la natura di "operazione di maggior rilevanza";
- Sorgenia Puglia S.p.A. potrebbe non essere parte del Nuovo AdR all'esito, contestualmente al *signing* di quest'ultimo, dell'integrale rimborso dell'indebitamento bancario, essendo venuti meno i requisiti (stato di crisi temporanea) per l'accesso allo strumento ex art. 182 bis L.F.
- il Comitato ha raccolto:
 - a) la conferma a cura della Funzione Credit Control Unit che le operazioni in proposta rispettano i limiti prudenziali individuali e consolidati stabiliti dalla normativa di vigilanza. Per quanto riguarda, invece, i limiti gestionali deliberati dal CdA di BMPS (commisurati al patrimonio di vigilanza consolidato) ha rilevato che le operazioni in proposta superano il limite gestionale consolidato (9%), attestandosi al 9,38%, mentre rispettano il limite gestionale massimo delle attività di rischio (30%) verso la totalità dei soggetti collegati. Lo sforamento del limite gestionale sul Gruppo Sorgenia è attribuibile sostanzialmente alla riduzione del patrimonio di vigilanza consolidato al 31 marzo rispetto al 31 dicembre 2016, a parità di ammontare di attività di rischio (ovvero senza erogare nuovi fidi)
 - b) il parere favorevole della Funzione Operazioni di Maggior Rilievo (OMR).

Tutto quanto sopra considerato, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprime, ai sensi della Procedura Parti Correlate, il proprio parere positivo in ordine all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale delle relative condizioni.

Siena, 22 giugno 2017

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Fiorella Kostoris